

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 43-7786

**Approvazione delle modalita' di attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento per i maestri di sci nel triennio 2019 - 2021, in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. L.r. 50/1992, articolo 8.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Vista la legge 8 marzo 1991 n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”, che stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci e che, all’articolo 13, prevede l’istituzione dei Collegi regionali dei maestri di sci, quali organi di autodisciplina e autogoverno della professione;

vista la legge regionale 23 novembre 1992 n. 50 “Ordinamento della professione di maestro di sci” e s.m.i., che determina le norme di attuazione in Piemonte della citata L. 81/1991 e, in particolare:

- ÷ all’articolo 5, comma 1 prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattica-culturale ed il superamento dei relativi esami;
- ÷ all’articolo 5, comma 6 stabilisce che il programma dei corsi e delle prove d’esame sia determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI);
- ÷ all’art. 7 prevede la frequenza di periodici corsi di aggiornamento per i maestri di sci iscritti all’albo professionale tenuto dal Collegio;
- ÷ all’articolo 8, comma 2 stabilisce che “I corsi di formazione siano attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali” e che tali corsi possano essere attuati in convenzione con il Collegio regionale medesimo;
- ÷ all’art. 8, comma 4 demanda alla Giunta regionale la determinazione della quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l’organizzazione dei corsi e l’eventuale quota a carico dei partecipanti;
- ÷ all’art. 10 istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, e ne disciplina il funzionamento;

preso atto che le norme vigenti in materia di formazione professionale stabiliscono che gli organismi che organizzano attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute devono essere accreditati e che la Giunta regionale, con D.G.R n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i ha stabilito i requisiti necessari per l’accreditamento;

vista la deliberazione n. 23 - 2228 del 12/10/2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci iniziati negli anni 2016, 2017, 2018, in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte – con sede in Torino, via Petrocchi n. 6/A;

vista la Convenzione rep. n. 00350 del 16/12/2015, approvata con determinazione dirigenziale n. 499 del 24/11/2015, che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Collegio per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci iniziati negli anni 2016-2017-2018, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 23 - 2228 del 12/10/2015;

constatato che tale Convenzione è in scadenza con la conclusione dei corsi iniziati nell'anno 2018;

ritenuto, pertanto, di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte per attuare, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della citata l.r. 50/92, i corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard in tempo utile per l'anno dei corsi previsti nel 2019 e fino al 2021;

considerato che la contingenza dell'attuale situazione economica non consente di determinare alcuna quota a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e che pertanto l'intero costo dei corsi sarà posto a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale riduzione di detto costo a seguito di eventuali contributi di altri soggetti diversi dalla Regione che possano essere reperiti dagli organizzatori;

dato atto che il Collegio potrà affidare la mera gestione delle attività corsuali ad un'agenzia formativa specializzata nelle attività di montagna accreditata presso la Regione Piemonte;

stabilito che suddetta convenzione dovrà regolare i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale, riguardo a:

- ÷ predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte;
- ÷ gestione delle attività corsuali;
- ÷ verifica annuale del corretto svolgimento delle attività;

ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali l'approvazione dei programmi dei singoli corsi;

attestata l'assenza di oneri per il bilancio regionale derivanti dal presente provvedimento;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di dare attuazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della l.r. 50/92, ai corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard per gli anni 2019 – 2020 – 2021, mediante convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte – con sede in Torino, via Petrocchi n, 6/A -;

- di stabilire che la suddetta convenzione regola i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale in particolare, riguardo a:

- ÷ predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte;
- ÷ gestione delle attività corsuali anche mediante agenzie formative professionali accreditate senza oneri a carico della Regione;
- ÷ verifica annuale del corretto svolgimento delle attività;
- ÷ il costo per l'organizzazione dei corsi sarà posto interamente a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale riduzione di detto costo a seguito di eventuali contributi di altri soggetti diversi dalla Regione che possano essere reperiti dagli organizzatori;

- di demandare al dirigente del Settore Offerta turistica e sportiva l'adozione dei successivi atti, comprese l'approvazione della convenzione e la successiva approvazione dei programmi dei singoli corsi attuati nell'ambito della convenzione medesima;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)